



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 68 del 31-12-2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ULTERIORI MISURE A CONTRASTO CONTAGIO VIRUS COVID 19 DIVIETO ASSOLUTO UTILIZZO E SCOPPIO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA DI FUOCHI PIROTECNICI , FUOCHI DI ARTIFICIO DI QUALSIASI NATURA, RAZZI, PETARDI, LANTERNE, ECC.. PER TUTTO IL 31/12/2021 E TUTTO IL 01/01/2022

Considerato il particolare periodo che ha visto il Governo costretto ad adottare “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che tra l'altro, dispone che “nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere adottate ai sensi dell'art.32 della Legge 23/12/1978 n.833, dell'art.117 del D.Lgs.112/1998 e dell'articolo 50 del TUEL D.lgs. 267/2000” ulteriori misure a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, volte a mantenere il distanziamento sociale e a vietare gli assembramenti ed **ogni altra forma di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica;**

Atteso che è compito dell'Amministrazione Comunale, in special modo a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11/03/2020 che valutava l'epidemia da Covid-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusità e gravità raggiunti a livello mondiale, prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita e della salute della collettività, come eliminare situazioni che potrebbero causare pericolo alla pubblica incolumità ;

Considerato il nuovo Decreto Legge n.172 del 26/11/2021 che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo del decreto-legge contempla una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia, distinguendole in quattro ambiti: l'obbligo vaccinale e terza dose, l'estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie (a partire dal 15/12/2022), l'istituzione del Green Pass rafforzato, il rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione. Il D.L. prevede anche una riduzione del Green Pass dagli attuali 12 mesi a 9 mesi.

Preso Atto che i settori ai quali è esteso l'obbligo del Green Pass Base prevede ulteriori settori ed attività economiche e sociali quali alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, servizi di trasporto Ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale.

Preso Atto che a decorrere dal 06/12/2021 e fino al 15/01/2022 il D.L. n.172 del 26/11/2021 introduce il Green Pass Rafforzato, (che vale per coloro che sono o vaccinati, oppure risultati guariti) e che sarà indispensabile per accedere in zona bianca e gialla ad attività quali spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche discoteche;

Preso atto del Decreto Legge n.221 del 24/12/2021 “Proroga lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19” tra le altre disposizioni **vieta fino al 31/01/2022 le feste comunque denominate, gli eventi a quelli assimilati e i concerti che implicino assembramento in spazi aperti soprattutto in concomitanza del Capodanno. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.**

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dell'adozione di misure restrittive tendenti ad evitare ulteriori contagi anche a livello Locale con provvedimenti da assumersi a carico degli Enti Locali con carattere di emergenza ed in via precauzionale;

Preso atto delle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lazio, relative alle misure di contenimento Covid-19;

Visto l'avvento della festività di Capodanno che potrebbe generare assembramenti incontrollati ed esporre la cittadinanza e gli utenti più deboli a rischio contagio da Virus Covid 19, soprattutto per coloro che vogliono assistere agli spettacoli pirotecnici, se effettuati;

Dato Atto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una incisiva ed immediata azione di prevenzione, considerato il notevole aumento del numero dei contagi da Covid 19, si rende necessario adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando specifiche precauzioni per fronteggiare ed impedire possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività;

Considerato che in concomitanza della festività di Capodanno, per l'intera data del 31/12/2021 e del 01/01/2022, si potrebbe generare tra le persone la consuetudine di accendere petardi, razzi, fuochi d'artificio e qualsiasi altro artificio pirotecnico e che, tra le conseguenze negative quali possibili assembramenti che potrebbero causare contagi, verrebbero a determinarsi anche conseguenze negative a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, poiché il fragore degli artifici pirotecnici oltre a generare spavento, può condurre a perdita del senso dell'orientamento degli animali al punto di indurli alla fuga, con conseguenti pericoli per incolumità pubblica e sicurezza e pericoli di rischio di propagazione incendi, con evidenti pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2020, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse che si intendono integralmente riportati, **IL DIVIETO ASSOLUTO di utilizzo e scoppio di fuochi pirotecnici di qualsiasi natura, lancio di petardi, razzi, fuochi di artificio, lanterne ed ogni altro tipo di artificio pirotecnico nelle giornate di tutto il 31/12/2021(h24) e di tutto il 01/01/2022 (h24), su tutto il territorio comunale del Comune di Santa Marinella e Santa Severa, sia in luoghi pubblici che in aree private, il divieto si estende a qualsiasi tipologia di area pubblica e privata, a tutti i locali pubblici, ai pubblici esercizi di somministrazione bar, ristoranti, pub, feste private, abitazioni private, luoghi di eventi, di culto, ecc..**

MANDA

Al Settore I Ufficio Messaggi per la pubblicazione all'albo Pretorio online del Comune di Santa Marinella ed in ogni altra forma di pubblicità per la cittadinanza tutta del presente atto.

AVVISA

La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Roma, alla Questura di Roma, al Caserma dei Carabinieri di Civitavecchia, alla Stazione Carabinieri di Santa Marinella, alla Stazione Carabinieri Santa Severa, al Commissariato di Polizia Di Stato Di Civitavecchia, alla Compagnia Guardia di Finanza Di Civitavecchia, alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Locamare di Santa Marinella, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all'ASL RM4- Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica, all'Ares 118.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio, sul sito internet del Comune, a mezzo comunicati stampa.

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso alla presente, da considerare atto definitivo, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, o in alternativa ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

L'inottemperanza alla presente ordinanza, oltre alle diverse sanzioni stabilite dalla normativa vigente in materia, costituisce reato punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Santa Marinella, 31-12-2021

IL SINDACO
AVV. PIETRO TIDEI
